



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 32 del 14 settembre 2000

Sommario a pagina 3

INCONTRO A PALAZZO CHIGI TRA GOVERNO E SIULP: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER LE FORZE DI POLIZIA

Editoriale di Oronzo Così

Da circa un anno il SIULP si è reso promotore e sostenitore di un'accanita resistenza sindacale alla proposta governativa di contenere entro 18.000 lire al mese, gli incrementi stipendiali pro capite per gli operatori di polizia.

Non sono mancati i dubbi circa l'obiettivo reale di quest'azione del SIULP: qualcuno, anche in buona fede, ha ritenuto che essa fosse in realtà strumentale, o, peggio, fine a se stessa.

Noi abbiamo invece sempre creduto che occorre fare appello a tutte le forze in campo per informare l'opinione pubblica, il Parlamento, il Governo, il Dipartimento della P.S. sulla necessità di rivedere, in tempo reale, le condizioni retributive e lavorative dei poliziotti.

Continuare ad accettare passivamente, in un clima di quasi totale assopimento, le scelte governative, anche se logiche derivazioni dell'accordo del luglio '93 tra Governo, Confindustria e Sindacati, (che consiste essenzialmente nel limitare gli incrementi stipendiali al reale aumento del costo della vita), avrebbe ben presto portato al congelamento (ed al conseguente svilimento funzionale) dello stesso sistema negoziale.

Fortemente abbiamo allora rivendicato la necessità del riconoscimento della specificità professionale del Comparto Sicurezza; fortemente abbiamo allora sostenuto la necessità di evitare un livellamento "a valle" tra le attività materiali poste in essere dai vari operatori, privilegiando un riconoscimento retributivo aggiuntivo per

Numero 32 del 14 settembre 2000

chi opera in particolari situazioni di esposizione, di disagio, di pericolo; il conseguimento, di eccezionale importanza nella storia della negoziazione, del secondo livello di contrattazione, è il riconoscimento ulteriore della validità dell'azione propositiva del SIULP.

Fortemente abbiamo creduto, fin dall'inizio, che bisognava coinvolgere in questa rivendicazione le rappresentanze militari e gli altri sindacati di polizia, perché apparisse, al di là della frammentazione dovuta al proliferare di decine di sigle in rapporto conflittuale l'una con l'altra, in tutta la sua evidenza, un fronte compatto a sostegno di questa richiesta.

Per tutto questo, senza assumere toni di facile trionfalismo, non possiamo che prendere atto con soddisfazione della convocazione che il Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha voluto invitarci per il giorno 19 presso Palazzo Chigi.

Ci verranno presentate le linee guida della prossima finanziaria, ma già da anticipazioni pressochè ufficiali ci è dato sapere che, mantenendo fede all'impegno assunto nel precedente incontro con i sindacati, il Governo stanzierà la somma aggiuntiva di 900 miliardi di lire per il trattamento economico degli operatori del Comparto.

È sicuramente il primo passo di un processo che ha come meta finale la revisione totale dei meccanismi retributivi attualmente previsti per il Comparto Sicurezza, nonché degli adeguamenti contrattuali degli stessi.

Soddisfazione pertanto, ma moderata.

Perché il nodo cruciale non è tanto la conoscenza delle somme che vengono destinate, ma anche e soprattutto il modo in cui esse verranno divise tra le varie amministrazioni del Comparto Sicurezza e, all'interno di ogni amministrazione il modo in cui esse verranno distribuite agli operatori.

Per questo riteniamo forse più importante l'incontro già fissato per giorno 21 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica: quella sarà la sede in cui il SIULP chiederà, come primo atto formale di apertura delle trattative di conoscere i criteri in base ai quali verranno distribuiti i fondi per l'operatività delle Forze di Polizia .

In questa occasione saranno puntualmente verificati sia gli impegni assunti dal Governo nei confronti dei poliziotti dinanzi alle loro legittime rappresentanze sindacali, sia la reale volontà, più volte annunciata ai mass media, di riconoscere, nella attività quotidiana realmente espletata, la specificità professionale delle Forze dell'Ordine.

La prossima settimana sarà pertanto quella decisiva per organizzare l'attività sindacale in vista dei prossimi importanti impegni d'autunno, e principalmente della prossima finanziaria.

Roma, 13 settembre 2000

n. 32 del 14 settembre 2000

Sommario

- **ANQ: contrattazione decentrata - stato delle trattative**
- **Vice Revisori Tecnici: concorso**
- **Vice Revisore Tecnico Infermiere: inizio corso**
- **Vice Sovrintendenti: corso**
- **Importante: assegno di funzione. Anche il periodo da "allievo" va calcolato**
- **Ai giudici di pace anche i reati penali minori**
- **Norme sulla semplificazione amministrativa: schema dlgs 25.8.2000**
- **Immigrazione: non basta una conferma per provare la presenza in Italia**
- **Commissione Vestiario: nuova costituzione**

ANQ: contrattazione decentrata

—

stato delle trattative

Al fine di poter avere un quadro completo sullo stato delle trattative relativamente alla contrattazione decentrata, anche per dare esecuzione, eventualmente, alle procedure di garanzia per la definizione in ambito nazionale previste nell'ANQ, le segreterie provinciali sono pregate di far pervenire un appunto relativamente alla situazione attuale.

Nell'appunto è opportuno indicare se le trattative sono in corso, e quindi in via di definizione, oppure sono state interrotte; in tal caso specificare i punti sui quali sono nate le controversie che hanno generato l'interruzione.

Per ultimo si prega di far conoscere se i rispettivi uffici dell'Amministrazione hanno provveduto a comunicare i dati relativi agli istituti del secondo livello di contrattazione per l'anno 1999 e il primo semestre dell'anno in corso.

**Vice Revisori
Tecnici:
concorso**

Su sollecitazione dell'apposita commissione, la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento per denunciare l'intollerabile ritardo nell'emanazione del concorso per Vice Revisore Tecnico riservato agli operatori tecnici capo che hanno maturato il diritto in funzione di quanto previsto dall'art. 20 - quater, punto A) del D.Lvo 197/95.

A seguito di tale intervento, l'Amministrazione ha comunicato che il concorso sarà bandito a breve e non appena saranno terminate le operazioni di scrutinio ad operatore capo di tutti gli operatori che hanno maturato la prevista anzianità. Tali procedure sono attualmente in atto e dovrebbero terminare entro il mese corrente.

La Segreteria Nazionale vigilerà affinché vengano rispettati i tempi per la definizione delle procedure di avanzamento e della pubblicazione del bando.

**Vice Revisore
Tecnico
Infermiere:
inizio corso**

Il 25 settembre, presso la Scuola Tecnica di Polizia, di Roma, avrà inizio il corso di formazione tecnico professionale per vice revisori tecnici infermieri della Polizia di Stato che durerà un anno a cui parteciperanno circa duecento allievi. Le materie oggetto d'insegnamento riguarderanno, oltre alla specifica attività sanitaria, argomenti giuridici e relativi all'attività di polizia, ivi compresa la conoscenza delle armi, l'addestramento al tiro ed il conseguimento dell'abilitazione alla guida dei veicoli in servizio di polizia.

Il corso si svolgerà articolandosi in lezioni che si terranno nei primi cinque giorni della settimana e gli allievi che avranno l'obbligo di vestire la divisa, di pernottare in Istituto e di fruire della mensa, effettueranno oltre 500 ore di attività didattica presso strutture sanitarie e dovranno superare non meno di tre verifiche nell'ambito del corso.

Al termine è previsto un esame finale.

**Vice
Sovrintendenti:
Corso**

Di seguito alla nota pubblicata nel precedente Flash, si comunica che le scuole presso le quali si terrà il prossimo corso di formazione per i 1.544 vincitori del concorso per Vice Sovrintendenti sono: Bolzano, Caserta, Nettuno, Roma e Spoleto.

Si conferma che il periodo presumibile dell'inizio del corso è fine ottobre-inizio novembre.

Eventuali variazioni o precisazioni circa la data, saranno comunicate tempestivamente.

**Importante:
assegno di
funzione.
Anche il
periodo da
"allievo" va
calcolato**

Si riportano di seguito la nota della Segreteria Nazionale e la risposta del Dipartimento con cui, accogliendo la tesi del SIULP, vengono, dal 1° gennaio 1996, rivalutate le singole posizioni individuali calcolando anche il periodo di allievo ai fini dell'anzianità per l'attribuzione dell'assegno di funzione.

"Pervengono a questa Segreteria segnalazioni relative ad una distorta applicazione dell'istituto contrattuale relativo all'assegno di funzione.

In particolare viene rappresentato che, secondo un'indicazione fornita dal Servizio TEP della Direzione Centrale del Personale, nel computo dei 19 e 29 anni di servizio necessari per l'attribuzione del beneficio in parola, non verrebbe conteggiato il periodo di corso per la nomina alla qualifica di Agente, come se tale periodo non fosse da considerare servizio.

In merito è bene premettere quanto segue: l'art. 6 del D.L. 21/9/87, n. 387, sancisce che al personale della Polizia di Stato è attribuito, al compimento dei 19 e 29 anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia, un assegno pensionabile annuo lordo.

Il comma 4 dell'art. 48 della Legge 121/81, prevede che gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso possono essere impiegati solo in servizi di caserma. Da ciò ne consegue che gli stessi anche durante il corso prestano a tutti gli effetti servizio in Polizia.

Numero 32 del 14 settembre 2000

Ciò posto questa O.S. ritiene che, se effettivamente applicato, l'indirizzo espresso dal TEP in merito al computo degli anni di servizio sia errato e non rispondente al dettato legislativo delle succitate norme. Alla luce di quanto rappresentato, si chiede di conoscere le modalità di computo degli anni di servizio ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui trattasi e le norme su cui lo stesso si basa".

"Con nota datata 9 settembre 1999, codesta Segreteria Nazionale ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di computo del servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'assegno di funzione, lamentando la mancata considerazione del periodo di corso per la nomina alla qualifica di Agente.

La materia è stata disciplinata con circolari ministeriali n. 333-A/9802.B.210 (4/37) del 1° giugno 1987, n. 333-A/9802.B.B.5.2 del 25 giugno 1991 e, da ultimo, con circolare 333.A/9802.B.B.5.5 del 17 aprile scorso.

Con la prima circolare si stabilì, con specifico riferimento al personale proveniente dal ruolo degli Ufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. che fossero valutati i quattro anni del corso di studi presso l'Accademia, ridotti a due per gli Ufficiali arruolati nel corpo stesso a seguito di superamento del concorso riservato a laureati.

Con la seconda, e sempre con riferimento agli Ufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di P.S., si stabilì di valutare il periodo prestato in qualità di sottotenente, dovendosi detrarre solo i primi 2 anni del corso di studi frequentato presso l'Accademia.

Con l'ultima e più recente circolare, nell'introdurre il principio per cui il periodo di aspettativa ex art. 28 della legge 668/1986 fruito dal personale appartenente ai vari ruoli della Polizia di Stato, nominato "allievo", è valutato ai predetti fini, stabilisce altresì che siano riconsiderate le posizioni individuali, con riferimento a tutto il biennio precedente al 1° gennaio 1998".

Ai giudici di pace anche i reati penali minori

Alcuni dei reati penali minori, come l'ingiuria, le lesioni semplici, il furto a seguito di querela di parte, la guida in stato di ebbrezza o gli atti contrari alla decenza, saranno affidati alla competenza del giudice di pace. Lo stabilisce il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto 2000, che entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una novità che completa la riforma del giudice unico di primo grado, e che dovrà avere un effetto deflattivo sulla macchina della giustizia italiana. All'insegna della semplificazione, il decreto legislativo introduce anche la possibilità, per l'offeso, di presentare direttamente al giudice di pace la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere contro chi ha commesso il reato. Più snelle anche le procedure per le indagini giudiziarie, che la polizia dovrà svolgere in un arco di tempo non superiore ai quattro mesi. Dopo il settore civile, dunque, i giudici di pace concorreranno anche per una giustizia penale più rapida e più efficace, facendo leva su sanzioni alternative come le pene pecuniarie, i lavori socialmente utili, l'obbligo di non uscire di casa nei fine settimana.

Norme sulla semplificazione amministrativa: schema dlgs 25.8.2000

Ha cominciato il suo iter un testo che diventerà fondamentale nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Il 25 agosto il Consiglio dei Ministri ha infatti varato il testo unico che riunisce tutte le norme, oggi contenute in leggi e regolamenti, che riguardano la materia della documentazione amministrativa e del documento elettronico: sono le cosiddette "regole Bassanini", dal nome dell'attuale ministro della Funzione Pubblica. Si tratta di uno schema che deve essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti. L'obiettivo è quello di fornire, al posto di un insieme di leggi e regolamenti, un unico testo che metta ordine nella complessa materia. Ecco i punti essenziali del testo unico, così come sono stati sintetizzati dallo stesso ministero della Funzione Pubblica.

Numero 32 del 14 settembre 2000

Tutte le Amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici non potranno più chiedere ai cittadini i certificati e sono tenuti ad accettare le autocertificazioni o ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria. La richiesta di certificati costituirà violazione dei doveri d'ufficio. Ad esempio non potranno più essere richiesti ai cittadini i certificati anagrafici e quelli relativi alla situazione reddituale, al titolo di studio, alla qualifica posseduta, all'iscrizione in albi o elenchi della pubblica amministrazione, al non avere riportato condanne penali.

Le Amministrazioni sono tenute a garantire, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni (finché tutti i dati non siano integralmente disponibili online), costituirà violazione dei doveri d'ufficio. Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non dovranno essere autenticate. Basterà firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle con fotocopia del documento di identità (questa possibilità era già prevista solo per le dichiarazioni collegate alle domande). L'autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sarà possibile attestare la conformità all'originale di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione evitando così l'autentica di copia davanti al funzionario incaricato dal sindaco o dal dipendente addetto. Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori e esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax o per via telematica.

Le domande inviate per via telematica sono validamente firmate quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trova in una situazione di temporaneo impedimento per ragioni di salute è sostituita

dalla dichiarazione resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli, o in mancanza di questi, da un altro pubblico ufficiale che dovrà accertare l'identità del dichiarante e prendere atto dei motivi dell'impedimento.

E' una piccola semplificazione che risolve i problemi relativi alla firma di domande e dichiarazioni da parte di persone malate. L'eliminazione della richiesta dei certificati ai cittadini.

**Immigrazione:
non basta una
conferma per
provare la
presenza in
Italia**

Continua la linea dura della Cassazione nell'interpretazione della legge Turco-Napolitano. Nemmeno la dichiarazione di un religioso può essere ritenuta un valido documento che attesti la presenza di un immigrato in Italia prima del 27 marzo 1998, termine entro il quale i clandestini che avessero dimostrato di essere già entrati nel territorio italiano potevano fruire della sanatoria sui permessi.

Lo ha affermato la Prima Sezione Civile, che ha respinto il ricorso presentato da un cittadino albanese contro l'espulsione, decretata dal prefetto di Pesaro che non aveva attribuito il "carattere documentale e di prova insuperabile" alla dichiarazione di un frate del convento di San Paterniano che aveva dato assicurazioni sulla presenza in Italia dello straniero prima del marzo 1998. (Sentenza della Cassazione n. 9264 del 6.9.2000).

**Commissione
Vestiario:
nuova
costituzione**

Con D.M. n. 600 EQP.E.2.3.N datato 3 luglio 2000, è stata costituita la Commissione consultiva incaricata di esprimere pareri circa la qualità e la funzionalità dei capi di vestiario in uso al personale della Polizia di Stato – D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

I componenti per il SIULP sono: Fernando Ciolli di Milano, Domenico Macchia di Bari e Michele Mobrici di Cosenza.